



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO

Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 18.05.2022 pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 4685/2021 R.G.

tra

BRUNO Michelina, nata il 17.09.1970, rappresentata e difesa dall'Avv. Leonilda Marzano come da procura speciale in calce al ricorso ex art.445 bis c.p.c.

RICORRENTE

ed

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Nilla Barusi e Marcello Raho come da procura generale alle liti indicata nella memoria difensiva

RESISTENTE

Oggetto: assegno mensile di assistenza. Opposizione ex art.445 bis c.p.c.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 27.04.2021, la parte ricorrente indicata in epigrafe premetteva di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art.445 *bis* c.p.c. finalizzato all'accertamento del requisito sanitario necessario per l'ottenimento della prestazione assistenziale in oggetto; che la CTU aveva sortito esito negativo, avendo riconosciuto una invalidità nella misura del 55%; di aver tempestivamente depositato il proprio atto di dissenso rispetto alle conclusioni del consulente.

Ciò premesso, lamentava come il consulente avesse sottovalutato l'effettiva gravità delle patologie documentate in atti. Chiedeva che fosse riconosciuto in giudizio il suo diritto a percepire la prestazione previdenziale in oggetto, con condanna dell'INPS al pagamento degli importi conseguentemente dovuti sin dal tempo di proposizione della domanda amministrativa.

Instaurato il contraddittorio, l'Inps eccepiva la inammissibilità della domanda e nel merito contestava la fondatezza della domanda, concludendo per il rigetto del ricorso.

Acquisito il fascicolo d'ufficio della prima fase del procedimento, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.

* * *

In punto di rito, l'art. 445 bis c.p.c. - aggiunto dall'art. 38 comma 1 lett. b) n. 1, d.l. 06/07/11, n. 98,

come modificato dall'allegato alla l. 15/07/11, n. 111, ed applicabile dal 01/01/12 - stabilisce, ai primi due commi, quanto segue: «1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale del circondario in cui risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696-bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. 2. L'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo costituisce condizione di procedibilità della domanda di cui al primo comma. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che l'accertamento tecnico preventivo non è stato espletato ovvero che è iniziato ma non si è concluso, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione dell'istanza di accertamento tecnico ovvero di completamento dello stesso».

I commi 6 e 7 del medesimo articolo dispongono: «6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. 7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile».

Nel merito, il ricorso è infondato.

La concessione dell'assegno mensile di assistenza presuppone la sussistenza di una percentuale di invalidità pari almeno al 74% ex art.13 legge n.118/71 secondo cui al comma 1 *«Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall'INPS, un assegno mensile di euro ... per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l'assegnazione della pensione di cui all'articolo 12 ...»*.

Nel caso di specie, disposta CTU medico-legale nella precedente fase processuale, il dott. Mauro Del Coco ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (*Esiti di artroprotesi anca sinistra in soggetto con spondilodiscoartrosi a scarsa incidenza funzionale. Sindrome depressiva reattiva. Esiti di recente colecistectomia*) determinano a carico della stessa una invalidità (pari al 55%) inferiore al 74% e, dunque, insufficiente a consentire l'accesso al chiesto beneficio (cfr. la relazione di consulenza tecnica espletata nella prima fase processuale).

Nell'introdurre, a seguito di dichiarazione di dissenso, il presente giudizio, parte ricorrente si è limitata a riproporre gli stessi argomenti già sottoposti alla attenzione del consulente tecnico d'ufficio nelle osservazioni critiche del 01.03.2021, debitamente valutate nella precedente fase processuale dal CTU, il quale ha evidenziato che pur volendo prendere in considerazione le osservazioni della ricorrente si otterrebbe una percentuale di invalidità pari al 64% in ogni caso insufficiente per poter usufruire del richiesto beneficio.

Trattasi allora, per quanto emerge dagli atti, di una mera mancata condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali dubitare della relativa correttezza e rendere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica.

Le conclusioni del C.T.U. possono dunque essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.

Inoltre, nell'odierna fase di opposizione, non risulta prospettato un aggravamento del quadro clinico della ricorrente successivo alla visita dinanzi al CTU, né è stata prodotta nuova documentazione medica a sostegno di ulteriori patologie non valutate.

Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.

Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell'INPS.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:

- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell'INPS le spese di CTU.

Lecce, 18.05.2022

Il Giudice del Lavoro

(F.to Andrea Basta)